



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI PISTOIA

U.O. STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

Piazza Duomo, 1 – 51100 Pistoia – Tel. 0573 3711

C.F. e P.I. 00108690470

pec: comune.pistoia@postacert.toscana.it

PROCEDURA DI GARA APERTA INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO

BANDO DI GARA N. 8/2026

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di Pistoia, Servizio Lavori pubblici, patrimonio e promozione sportiva

Indirizzo postale: Piazza Duomo, n. 1

Città: Pistoia - Codice postale: 51100 - Paese: Italia

Indirizzo Internet: Profilo di committente : <https://start.toscana.it/>

Punti di contatto per eventuali informazioni tecniche:

Servizio Lavori pubblici, patrimonio e promozione sportiva - RUP: Ing. Serena Gatti

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

Servizio Lavori pubblici, patrimonio e promozione sportiva

Referenti tecnici: Arch. Eleonora Meneghello e.mail: e.meneghello@comune.pistoia.it tel 0573.371538

Punti di contatto per la parte giuridica: Servizio Stazione Unica Appaltante:

Dott.ssa Ilaria Andreini: tel. 0573.371300/282/221/713/429

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice : <https://www.comune.pistoia.it>

Indirizzo del profilo di committente : <https://www.comune.pistoia.it>

Accesso elettronico alle informazioni :

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: <https://start.toscana.it>

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione conferito dall'amministrazione aggiudicatrice: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, PROGETTI IN ESSERE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ILVA NESCI SAN FELICE LOTTO II - CUP C12B25000960001 -

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:

Appalto di lavori in località Pistoia –

II.1.3) L'avviso riguarda:

Un appalto pubblico di esecuzione di lavori pubblici.

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ILVA NESCI SAN FELICE LOTTO II**. Tale progetto prevede la sostituzione del solaio di copertura in lacrocemento con una copertura più leggera in legno, la realizzazione di cordolo perimetrale in cemento armato, rinforzo di trave in cemento armato ed ulteriori opere correlate come meglio descritto negli elaborati di progetto.

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):

(categoria prevalente): 45223200-8: Lavori strutturali – codice ATECO 43.42.00 (Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici).

(categoria scorporabile): 45454000-4 Lavori di ristrutturazione - codice ATECO 41. (Costruzione di edifici residenziali e non).

II.1.6) L' appalto non rientra nel campo di applicazione dell' accordo sugli appalti pubblici (aap)

II.1.7) Divisione in lotti (art. 58, comma 2, e art. 6, lett. f) dell' Allegato I.2, D. Lgs. 36/2023): NO

L'appalto **non è suddivisibile in ulteriori lotti** né da un punto di vista progettuale né da un punto di vista funzionale, senza comprometterne la realizzazione, essendo già il presente appalto un lotto a sè stante. A tal fine si rinvia al Capitolato speciale (CS) per la descrizione dei lavori da eseguire che richiedono progettualmente, funzionalmente e strutturalmente unitarietà di realizzazione.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Si presume che l'appalto in oggetto, per importo e ubicazione, non rivesta carattere transfrontaliero (cfr. art. 48, co. 2, D.Lgs. 36/2023).

II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO

II.1.9) Validazione progetto

Verbale di validazione da parte dell'Ing. Serena Gatti in data 08.04.2026, ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.7, art. 34, co. 2, lett.d).

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL' APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara, ammonta a **€ 308.497,03** così suddivisi:

1.) Importo esecuzione lavori, interamente ribassabile: EURO 284.819,82

2. Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, non ribassabili e non giustificabili ex art. 110, co. 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023: EURO 23.677,21;

3. Costo della manodopera stimato in modo indicativo dalla stazione appaltante: EURO 109.444,93, dei quali:

3.1) non ribassabile e non giustificabile la sub-quota relativa ai trattamenti salariali minimi inderogabili ex lege [cfr. art. 110, co. 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023] **che dovranno essere individuati da parte dell'operatore economico;**

3.2) ribassabile e giustificabile la sub-quota relativa ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 41, co. 13, D.Lgs. 36/2023, **che dovranno anch'essi essere individuati da parte dell'operatore economico** [cfr. art. 110, co. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023].

Ne consegue che, il ribasso percentuale da offrirsi da parte dei concorrenti si applica sulla quota di EURO 284.819,82 derivato dall'importo stimato di appalto (euro € 308.497,03) decurtato dell'importo degli oneri per la sicurezza (euro 23.677,21).

I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sono stati calcolati, tenendo conto delle prestazioni da eseguire oggetto dell'appalto di cui agli elaborati progettuali allegati.

Il costo della manodopera indicato dall'operatore economico dovrà essere riportato all'interno del modello denominato Dettaglio Economico.

I costi della manodopera non sono ribassabili, se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

A tal fine, si precisa che i costi della manodopera, al pari degli oneri della sicurezza, *“sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso”* ai sensi dell'art. 41, co. 14, secondo capoverso D.Lgs. 36/2023, fatta salva però *“la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*. Ne consegue che la lettura che deve essere data alla norma è di armonizzazione e coerenza con l'art. 91, co. 5, con l'art. 108, co. 9, nonché con l'art. 110, co. 1, e co. 4, lett. a) e co. 5 lett. d), D.Lgs. 36/2023.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto, strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto, stipulato dalle organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto (ai sensi dell'art. 11, co. 2, D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.01, e art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023, compatibilmente con l'art. 41 della Costituzione), è il seguente:

Si precisa che ai sensi dell'articolo 11, comma 3, D. Lgs 36/2023, i concorrenti possono indicare nella propria offerta un CCNL diverso da quello indicato da questa stazione appaltante applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le stesse tutele ai lavoratori, che dovranno essere specificate nel modello denominato **“Dichiarazione di equivalenza”**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023, è presente una **prestazione scorporabile per una soglia superiore al 30% del valore dell'appalto, ossia: OG 1.**

Sono applicabili al presente appalto:

- **per la categoria prevalente OS 32:** il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative [cod. CNEL F012 – codice ATECO 43.42.00 (Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici)];

- **per la categoria scorporabile OG 1, superiore al 30% dell'importo dell'appalto:** il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative [cod. CNEL F012 - codice ATECO - 41.20.00(Costruzione di edifici residenziali e non residenziali)].

Entrambi i suddetti CCNL sono quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili al personale dipendente impiegato nel presente appalto, il cui costo medio orario è recepito dal prezzario della Regione Toscana in vigore (ex art. 11, co. 2, e art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023, compatibilmente con l'art. 41 della Costituzione).

E' fatta salva la **presunzione di equivalenza** di cui all'art. 3, co.2, dell'Allegato I.01, D.Lgs. 36/2023, in materia di CCNL per cui, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 11, co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e della conseguente verifica, sono considerati equivalenti, nei limiti di cui al comma 1, del suddetto art. 3, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante i seguenti codici alfanumerici, ovvero:

CNEL/INPS F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative

CNEL/INPS F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini

CNEL/INPS F018 CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

Si precisa, altresì, che in base ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, i concorrenti, ai sensi dell'art. 108, comma 9, D. Lgs. 36/2023, **devono indicare nella propria offerta gli oneri della sicurezza aziendali.**

L'importo complessivo è al netto di IVA di legge.

Sono ammesse solo offerte in ribasso.

II.2.1) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO: Si precisa che questa stazione appaltante riconosce una **anticipazione del prezzo nella misura del 20%**, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione stessa (**si veda comunque art. 125, co. 1, D.Lgs. 36/2023**).

PREMIO DI ACCELERAZIONE: In applicazione dell'art. 126, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione anticipata delle lavorazioni è previsto un premio di accelerazione come di seguito determinato, fermo restando che l'accantonamento complessivo massimo ai fini dell'erogazione del premio di accelerazione rimane fissato al 9 per mille

dell'importo contrattuale da prelevarsi dal rigo "Imprevisti" del Quadro Economico dell'opera nei limiti delle ancora somme disponibili all'atto del collaudo dei lavori:

0,1 per mille per ogni giorno di anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente a partire dal primo giorno di anticipo e fino al decimo giorno di anticipo (totale 1 per mille);

0,2 per mille per ogni giorno di anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente a partire dall'undicesimo giorno di anticipo e fino al ventesimo giorno di anticipo (totale 2 per mille);

0,6 per mille per ogni giorno di anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente a partire dal ventunesimo giorno di anticipo e fino al trentesimo giorno di anticipo (totale 6 per mille).

Nel caso le lavorazioni vengano completate con un'anticipazione superiore ai 30 giorni naturali e consecutivi, il premio di accelerazione rimane fissato al 9 per mille dell'importo dei lavori contrattuale.

Il premio di accelerazione, ove spettante, viene corrisposto solo a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Il premio è dovuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

II.2.2) REVISIONE DEI PREZZI (cfr. art. 9, co. 5, 60 e 120 D.Lgs. 36/2023)

Per il dettaglio si rinvia la disciplinare di gara, alla sezione **3.2. - REVISIONE DEI PREZZI (cfr. art. 9, co. 5, 60 e 120 D.Lgs. 36/2023 e D.D.743 del 30/03/2026 del MIT).**

II.2.3) RINEGOZIAZIONE

Per il dettaglio si rinvia la disciplinare di gara, alla sezione **3.3. - RINEGOZIAZIONE (cfr. art. 9, D.Lgs. 36/2023)**

II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine di **90 giorni naturali consecutivi**, comprensivi dei giorni d'inattività di cui all'art. 2.8 del Capitolato speciale, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

La stazione appaltante si riserva la facoltà della consegna dei lavori in via anticipata, prima della stipula contrattuale, dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale ai sensi dell'art. 50, co. 6, D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni ampiamente argomentate al successivo punto SEZIONE IV: PROCEDURE - IV.1) TIPO DI PROCEDURA.

L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Il presente appalto è soggetto all'applicazione del principio del DNSH (Do No Significant Harm, "non arrecare un danno significativo") all'ambiente come previsto dall'art. 2.31 del Capitolato Speciale e all'applicazione dei CAM per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (DM 23.06.2022- Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e s.m.i.), come previsto dall'art. 2.32 del Capitolato Speciale “

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (ex art. 106, D.Lgs. 36/2023):

Non richiesta ai sensi dell'art. 53, co. 1, D.Lgs. 36/2023.

Per maggiori informazioni si veda il punto 10 del disciplinare di gara.

III.1.2) Soccorso istruttorio (art.101, D.Lgs. 36/2023)

Possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica o economica.

Per la disciplina di dettaglio del soccorso istruttorio si rimanda a quanto previsto al punto 14 del disciplinare di gara.

III.1.3) Principali modalità di finanziamento o pagamento:

I lavori sono finanziati dalla LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza

III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di concorrenti:

Si rimanda all'articolo 68 D.Lgs. 36/2023 e al Disciplinare di gara.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti

- a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell'art. 65 D.Lgs. 36/2023 e definiti all'art. 1, lett. l), dell'Allegato I.1 al codice.
- b) le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea secondo quanto stabilito dagli articoli 65, commi 1, D.Lgs. 36/2023, le quali dimostreranno l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara in base alla disciplina delineata dalle predette norme, presentando una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- c) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95, 96, 97, 98 D.Lgs.36/2023, tra cui, di particolare evidenza, quelli di cui all'art. 94, co. 5, lett. b, e c), D.Lgs. 36/2023;
- d) i soggetti nei confronti dei quali non sussistono condanne penali o provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, D. Lgs.159/2011;
- e) Operare stabilmente nel settore oggetto di appalto (per gli operatori economici);
- f) Ulteriore condizione ostativa alla partecipazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012 (pantouflage o revolving door): *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti”*. Ciò significa che l'operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
- g) di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal Codice di comportamento comunale trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri collaboratori.

REQUISITI NECESSARI DELL'OFFERTA DICHIARAZIONI DA RENDERE ex art. 57, co. 2-bis e art. 1, Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023

A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (REQUISITI dell' OFFERTA), CAUSE DI ESCLUSIONE e/o PENALI:

A) Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti

**dovranno produrre,
al momento di presentazione della domanda di partecipazione
(e, segnatamente, da inserire nella documentazione amministrativa),
A PENA DI ESCLUSIONE**

a) copia dell'ultimo **RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE**, redatto con cadenza biennale in conformità al DM 3 maggio 2018 e all'art. 46, D. Lgs. 198/2006, e inserito telematicamente sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [obbligo sancito dall'art. 57, co. 2-bis e dall'art. 1, Allegato II.3, in combinato disposto con l'art. 94, co. 5, lett. c), D.Lgs. 36/2023], assieme all'**ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ** del suddetto rapporto, inserito sulla piattaforma ministeriale, a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

b) oppure, in caso di inosservanza del succitato obbligo biennale di redazione e trasmissione del suddetto rapporto, l'operatore economico dovrà, contestualmente, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, predisporre, redigere e trasmettere il Rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e, contestualmente, **PRODURRE** a questa stazione appaltante **COPIA** del medesimo **RAPPORTO** assieme alla **ATTESTAZIONE** della sua avvenuta e contestuale trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

E' ammesso soccorso istruttorio solo nel caso in cui l'operatore economico abbia predisposto, redatto e trasmesso il suddetto Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, ma non lo abbia prodotto alla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 1, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023, solo se lo stesso sia stato inserito correttamente sulla piattaforma ministeriale in data antecedente a quella di presentazione della domanda di partecipazione.

In caso di inserimento tardivo, successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione, l'operatore economico non potrà essere ammesso al soccorso istruttorio e sarà perciò escluso.

In caso di partecipazione alla presente gara in forma associata, sussistendone i presupposti, il predetto obbligo di consegna del Rapporto sulla situazione del Personale, dovrà essere soddisfatto da:

-in caso di ATI, costituiti o costituendi, consorzi ordinari, costituiti o costituendi, da tutti i soggetti dell'ATI o del consorzio;

-in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate esecutrici e, nel caso di consorzio stabile anche dalle consorziate che eventualmente prestano i requisiti;

-in caso di GEIE, da tutti i soggetti del GEIE.

B) REQUISITI DI ESECUZIONE CORRELATI ALLE CLAUSOLE SOCIALI di cui all' ALLEGATO II.3, D. Lgs. 36/2023 inerenti alle DICHIARAZIONI DA RENDERE GIÀ IN SEDE DI GARA

B.1) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti

si impegnano, dichiarando
già al momento di presentazione della domanda di partecipazione
che, in caso di aggiudicazione,
produrranno a questa stazione appaltante,
ENTRO SEI MESI DALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO,
quindi in fase esecutiva

- la **RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE** ex art. 1, comma 2, Allegato II.3 D. Lgs. 36/2023, che devono trasmettere anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. I concorrenti dovranno altresì dichiarare di essere consapevoli che, l'inadempimento al suddetto obbligo contrattuale, ossia la mancata produzione della suddetta relazione di genere, comporterà:

a) l'applicazione di penali, così come previsto dal comma 6, dell'art. 1, Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023, commisurate in base alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto

b) l'impossibilità di partecipare né in forma singola, né in raggruppamento, per un periodo di tempo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento per effetto della segnalazione che questa stazione appaltante effettuerà ad ANAC.

NOTA BENE: A tal fine, i suddetti operatori economici dichiarano infine, già al momento di presentazione della domanda di partecipazione:

- di non essere incorsi, in precedenti gare, nell'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1, commi 2, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023;

- di non trovarsi pertanto nell'impossibilità temporanea di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento.

B.2) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti

oltre a rendere,
già al momento di presentazione della domanda di partecipazione,
la dichiarazione di cui all'art. 94, comma 5, lett. b), D.Lgs. 36/2023, contenuta nel DGUE
[come meglio specificato al successivo punto C)]

dovranno dichiarare altresì
di impegnarsi a produrre a questa stazione appaltante,
ENTRO 6 MESI DALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, quindi in fase esecutiva,
(art. 1, co. 3, Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023):

a) la CERTIFICAZIONE che attesti il rispetto dell'obbligo di cui all'art 17, L. 68/99, che consiste nella dichiarazione resa dal legale rappresentante con cui attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità [in combinato disposto con l'art. 94, co. 5, lett. b), D. Lgs.36/2023];

b) e la RELAZIONE, trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, che illustri l'avvenuto ASSOLVIMENTO degli obblighi di cui alla L. 68/99 e le eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La mancata consegna a questa stazione appaltante della suddetta relazione determinerà l'applicazione delle penali contrattuali di cui a comma 6, dell'art. 1, dell'Allegato II.3, D. Lgs.36/2023, commisurate in base alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto e la segnalazione che questa stazione appaltante effettuerà ad ANAC.

C) ULTERIORI REQUISITI NECESSARI DELL'OFFERTA (requisiti di partecipazione e di esecuzione) PER PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALE E DI GENERE ED INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E SVANTAGGIATE

C.1) Tutti gli operatori economici, IN SEDE DI PARTECIPAZIONE, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nella propria azienda (art. 1, co. 4, dell'Allegato II.3, D. Lgs.36/2023)

dovranno dichiarare di aver assolto,
al momento della presentazione dell'offerta,
agli obblighi di cui n. L. 68/99,
a pena di esclusione.

Detta dichiarazione, che vale come requisito di partecipazione, deve essere resa:

- sia all'interno del DGUE, parte III, paragrafo D, punto 5: "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore", in relazione all'art. 94, comma 5, lett. b), D.Lgs. 36/2023, "fleggando" l'opzione relativa alla propria condizione, ossia, alla domanda:

"E' in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 94, comma 5, lett. b), D.Lgs. 36/2023", scegliere:

"[] Sì, [] No, [] Non è tenuto alla disciplina Legge 68/1999".

- sia all'interno del MODELLO INTEGRATIVO dell'Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023, in relazione agli obblighi derivanti da esso scaturenti, dichiarando: *"di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla L. 68/99".*

Il mancato rispetto di detto obbligo costituisce causa di esclusione.

C.2) Tutti gli operatori economici, IN SEDE DI PARTECIPAZIONE, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nella propria azienda (art. 1, co. 4, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023)

dovranno dichiarare,
già al momento della presentazione dell'offerta,
a pena di esclusione,

- di avere preso atto delle particolari condizioni di esecuzione del contratto previste ai sensi del art. 1, co. 4, primo e terzo periodo in combinato disposto, dell'Allegato II.3, D. Lgs. 36/2023;

- e, di impegnarsi, fin da subito, se aggiudicatari, in sede di stipulazione del contratto e dopo di essa, ad adempiervi puntualmente cioè:

- di OBBLIGARSI AD ASSICURARE una QUOTA PARI AL 30 % delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione giovanile (inferiore a 36 anni), nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto.
- di OBBLIGARSI AD ASSICURARE una QUOTA PARI AL 10% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione

femminile, nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto, tenendo conto del tasso di occupazione femminile per il settore di riferimento

La suddetta dichiarazione, da rendere in sede di gara, è relativa ad un requisito di esecuzione. A tal fine si precisa che la mancata dichiarazione sull'impegno, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare al suddetto obbligo assunzionale, rappresenta un errore scusabile e quindi soccorribile. (cfr. Parere Precontenzioso ANAC n. 51/2023; Cons. Stato, V, n. 26/2025).

A tal fine si precisa che detto obbligo assunzionale di cui al precedente punto C.2), intendendosi per esso il "perfezionamento di rapporto di lavoro subordinato", opera solo per le nuove assunzioni relative al presente contratto di appalto affidato. Si precisa altresì che tale obbligo può essere garantito anche attraverso il personale dell'eventuale subappaltatore o del soggetto ausiliario. Questa clausola riguarda solo le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto e pertanto sono esclusi i rapporti di lavoro non essenziali.

III.2.1) Situazione personale dei concorrenti, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

III.2.1.1) REQUISITO GENERALE

NOTA BENE- Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95, 96, e 97, D.Lgs. 36/2023, ivi compresa l'inesistenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione previste dall'art. 67, D.Lgs. 159/2011, espressamente riferita ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D. Lgs.36/2023.

NOTA BENE: Si precisa che, in questa gara, l'iscrizione alla white list è **requisito di esecuzione**, per cui, in fase di esecuzione, solo **gli operatori economici esecutori** di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, DOVRANNO ESSERE ISCRITTI nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede legale, così come indicato dall'art. 1, co. 52, L. 190/2012 e dal DPCM 18 aprile 2013.

Ne consegue che tale requisito è richiesto in fase di esecuzione in capo al soggetto che eseguirà una delle attività elencate all'art. 53. co.1,della legge 6 novembre 2012, n. 190.

III.2.1.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente¹ anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Ai fini che qui interessano, può dunque essere definito "operatore economico del settore" il soggetto che, accanto all'iscrizione camerale, dia conto dello svolgimento effettivo di un'attività "coerente" con quella oggetto dell'appalto» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 31 luglio 2023, n. 648).

Ne consegue che, in un appalto di lavori, è sufficiente l'attestazione di qualificazione SOA, eccezion fatta, in caso di avvalimento dei requisiti, per dimostrare l'appartenenza minimale dell'operatore economico al settore economico di cui si tratta; pertanto il requisito dell'idonea iscrizione camerale serve anche nei lavori in caso di avvalimento integrale dell'attestazione-SOA, al fine di poter verificare l'appartenenza "naturale" dell'impresa al settore economico dei lavori, quale che ne sia la natura (pubblica o privata).

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 (cfr. art.100, secondo capoverso, D.Lgs. 36/2023).

¹ Si precisa che per attività "coerente" rispetto a quella oggetto dell'appalto non può che essere intesa l'attività prevalente svolta dall'impresa, in quanto si tratta di quella qualificante ai fini dell'iscrizione alla CCIAA, mentre restano sullo sfondo le indicazioni sancite nell'oggetto sociale, che, concernendo le attività economiche dedotte nel contratto di società potenzialmente esercitabili dall'operatore economico, nulla dicono in ordine all'effettivo svolgimento delle stesse, e dunque sulla relativa idoneità professionale dell'operatore (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019 n. 5257).

L'oggetto sociale rappresenta, infatti, "la misura della capacità di agire di un'impresa e, ove vi sia la prova effettiva, rappresentata dalla concreta esecuzione di pregresse prestazioni professionali coerenti con l'oggetto dell'appalto, risulta comprovato che l'oggetto sociale è stato concretamente attivato" (Cons. St., sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131).

III.2.1.3) REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO -PROFESSIONALI

Informazioni e formalità necessaria per valutare la conformità ai requisiti.

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da **attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, commi 1 e 2, dell' Allegato II.12).

Si ricorda che il **concorrente singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi **alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi**. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere **posseduti con riferimento alla categoria prevalente (cfr. Allegato II.12, art. 30, comma 1)**.

Ne consegue che l'importo di una scorporabile non posseduta in proprio **aumenta di pari valore la classifica della prevalente**.

Si ricorda infine che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate (ATI orizzontali o sub-raggruppamenti orizzontali in caso di ATI miste) la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12, al codice (cfr. art. 2, co. 2, Allegato II.12).

Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 3, dell'Allegato II.12, al codice, presentano la documentazione richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

DISCIPLINA DI GARA

NOTA BENE: Nel silenzio della legge sia in ordine alla definizione di categoria prevalente e scorporabile, per le quali si rinviene nel codice dei contratti solo meri riferimenti alla necessità di individuare la categoria prevalente e le scorporabili (cfr. articoli 23 e 30 dell'Allegato II.12; art. 103, art.119 commi 1 e 18, D.Lgs. 36/2023) senza però dettare alcuna regola che ne dia una definizione, sia in ordine alla definizione di categoria a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, che appare non più presente, sia infine in ordine alla individuazione di SIOS che secondo il disposto dell'art. 31, co. 7, lett.c), dell'Allegato I.7, dovrebbero essere a sua volta individuate all'interno dell'Allegato II.12, ma quest'ultimo non stabilisce nulla in merito, questa stazione appaltante ha optato per una scelta discrezionale operata a livello progettuale, partendo dall'assunto che l'ordinamento giuridico non può conoscere lacune e pertanto ha mutuato dai canoni storici in materia di appalti per l'individuazione della categoria prevalente e scorporabile.

Conseguentemente, a seguito delle precitate operazioni ermeneutiche, si precisa che la categoria prevalente è quella di importo più elevato, mentre le categorie scorporabili sono quelle di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo dell'appalto o a € 150.000 euro, per le quali si richiede il possesso di attestazione di qualificazione SOA, regola estensibile anche alle lavorazioni rientranti in strutture impianti e opere speciali.

NOTA BENE: Si precisa altresì che a seguito della previsione contenuta nell'art. 226, al comma 3-bis, come introdotto dal c.d. "correttivo" assunto con il D. Lgs. 209/2023, che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2024, dell'articolo 12, del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, nel vuoto normativo creatosi anche tenuto conto del mancato coordinamento tra il decreto correttivo n. 209/2024 e l'art. 40, comma 2, lett. f), punto 9), dell'Allegato I.7 (che fa riferimento a categorie a qualificazione obbligatoria) questa stazione appaltante detta la seguente disciplina di gara basandosi sui pareri del MIT del 30 gennaio 2025 n. 3255 e del 3 giugno 2025 n. 3526 e, non da ultimo, sulla sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 10162/2025, ove si afferma che le categorie sono tutte divenute a qualificazione obbligatoria e che in tale contesto è legittimato l'uso del subappalto cd. qualificatorio. Quindi nell'attuale quadro normativo e nell'acceso dibattito dottrinale ancora in atto, alla luce di queste considerazioni, ne deriva la seguente disciplina di gara:

Categoria	Classifica	Declaratoria	Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile	Lavori	Oneri sicurezza	totale	Incidenza sul totale
OS 32 lavori principali	I	Strutture in legno	prevalente a qualificazione obbligatoria	Qualificazione in proprio Subappalto meramente esecutivo di OS32 in misura massima del 49,99%	€ 157.200,50	€ 9.556,50	€ 166.757,00	54,05 %
OG 1	I	Edifici civili e industriali	scorporabile	Subappaltabile al 100%	€127.619,32	€14.120,71	€141.740,03	45,95%
TOTALE					€ 284.819,82	€ 23.677,21	€308.497,03	100,00%

In caso di **IMPRESA SINGOLA**:

A) CATEGORIA PREVALENTE OS 32

In relazione alla categoria OS 32 classifica I, prevalente, a qualificazione obbligatoria, il concorrente deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Nel caso in cui un operatore economico, voglia partecipare alla presente gara dovrà essere in possesso della categoria prevalente OS 32, con una classifica che copra l'intero ammontare dell'appalto, ossia la classifica I con incremento del 20%.

IMPORTANTE: Ai sensi dell'art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023, è ammesso subappalto della categoria prevalente OS 32 ad impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA, nei limiti del 49,99% dell'importo della categoria prevalente stessa.

B) CATEGORIA SCORPORABILE OG 1

In relazione alla categoria scorporabile OG 1, classifica I, superiore al 10% dell'importo dell'appalto ed inferiore a 150.000 euro, se non posseduta in proprio, l'operatore economico potrà:

b.1) dichiarare il subappalto cd. necessario al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione OG 1, classifica I, con aumento in prevalente dell'importo della categoria scorporabile non posseduta in proprio.

Difatti i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduta in proprio dall'impresa concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente [per cui avremo che: 166.757,00 (OS 32) + € 141.740,03 (OG 1) = € 308.497,03]. Detti importi, nel presente bando risultano essere coperti con il possesso della categoria OS 32 in classifica I con incremento del 20%.

oppure

b.2) costituire una ATI con impresa in possesso di adeguata qualificazione OG 1 classifica I, o con la qualificazione semplificata di cui all'art. 28, Allegato II.12, D. Lgs. 36/2023.

b.3) ricorrere all'istituto dell'avvalimento con impresa in possesso di adeguata qualificazione OG 1 classifica I.

Si ricorda anche che i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

N.B.: Si precisa che ogni riferimento qui contenuto al D.Lgs. 36/2023 deve essere inteso come integrato dal D. Lgs. 209/2024.

A seguito dell'intervenuta circolare del MIT del 20 novembre 2023, questa stazione appaltante precisa che la presente gara, pur avendo un importo inferiore alle soglie europee e pur ricadendo nella disciplina di cui agli articoli 48 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, resta comunque soggetta, oltre che al principio di risultato, anche agli ulteriori principi del Titolo I, Parte I del Primo Libro, di cui al comma 1, dell'art. 48, D.Lgs. 36/2023, tra i quali è ricompreso il principio di trasparenza, quale principio generale del nostro ordinamento.

Ne consegue che, come chiarito dal MIT, *“le disposizioni contenute nell'art. 50, D.Lgs. 36/2023 vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione Europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”*.

Da quanto sopra, in ossequio alla succitata circolare e in osservanza dell'art. 50, co. 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023, adotta la procedura aperta in luogo della procedura negoziata, nell'ottica del perseguimento del principio di risultato, il quale nel dare attuazione all'ulteriore principio del buon andamento, al quale si correlano i principi di efficienza, efficacia ed economicità, è sotteso all'affidamento del presente contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Difatti il principio di trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice dei contratti.

L'aggiudicazione dell'appalto verrà svolta con **procedura aperta** indetta ai sensi dell'art. 71, D.Lgs. 36/2023, **interamente in modalità telematica** ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2023, tramite la P.A.D. certificata (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale) **START** della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo <http://www.start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

E' possibile la sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.

V.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del **minor prezzo (cd. prezzo più basso)**, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, D.Lgs. 36/2023, **con esclusione automatica** nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, ex art. 54, co. 1 e 2, D.Lgs. 36/2023 e di cui all'Allegato II.2, METODO A)², in deroga all'art. 110, D.Lgs. 36/2023.

Questa Stazione appaltante precisa altresì che si avvarrà **dell'inversione procedimentale** di cui all'art. 107, co. 3, D.Lgs. 36/2023 che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima della verifica della idoneità degli offerenti.

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, tale facoltà potrà essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte (cfr. art. 108, comma 10, D. Lgs. 36/2023).

Per principio generale (ex art. 72, R.D: 827/1924): non sono ammesse offerte condizionate, e come corollario neppure offerte parziali e/o incomplete.

Nel caso di offerte uguali si procederà ad individuare l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924, tramite sorteggio off line, senza praticare alcun rilancio competitivo.

Si veda comunque sul punto quanto disciplinato ad integrazione nel disciplinare di gara.

IV.3) GARA TELEMATICA

La gara si svolgerà in modalità telematica secondo la procedura indicata nel Disciplinare di gara.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente, svolta telematicamente, è aperta a tutti gli operatori economici interessati previa identificazione.

IV.4) CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO:

IV.4.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e tutta la documentazione di gara:

Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato di appalto e i modelli necessari per la partecipazione alla gara sono disponibili all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

IV.4.2) PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo previsto dalla Autorità Nazionale Anticorruzione.

²Il Consiglio di Stato, sezione VII, con sentenza 1 luglio 2024 n. 5780, ha chiuso la questione, affermando che l'offerta pari alla soglia di anomalia è anomala ed è quindi da escludere.

La domanda di partecipazione pertanto dovrà essere corredata dalla scansione digitale attestante il pagamento effettuato con le modalità reperibili direttamente sul sito www.anac.it, nonché meglio specificate nel disciplinare di gara pari a € **33,00** calcolato sull'importo complessivo stimato dell'appalto.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE, ove possibile.

IV.5) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.5.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

N. 8/2026

IV.5.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO

IV.5.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE TELEMATICHE

29/05/2026 ore 10:00 (*non sono ammesse offerte cartacee*).

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno, entro e non oltre il termine sopra indicato, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti del Comune di Pistoia, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

IV.5.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

IT (Italiano)

IV.5.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

IV.5.6) Modalità di apertura delle offerte

Data: 29/05/2026 alle ore 10:15

SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI

V.1) APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 16.04.2013 N. 62

Questa stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore di questa amministrazione.

V.2) SUBAPPALTO

E' ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto dell'appalto secondo la disciplina dettata dall'articolo 119, D.Lgs. 36/2023, in forza del quale *“è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 119, co. 2, penultimo capoverso, D. Lgs. 36/2023, che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al **20 per cento** delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Da ciò ne consegue che la categoria prevalente OS32 può essere subappaltata ad impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA nei limiti del 49,99%.

Non è ammesso il subappalto cd. “a cascata” di cui all'art. 119 comma 17, al fine di garantire maggiori controlli sul luogo di lavoro e per una effettiva tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, oltre all'esigenza di garantire e rafforzare il controllo delle attività di cantiere, evitando ulteriori parcellizzazioni che potrebbero esporre la stazione appaltante al rischio concreto di infiltrazioni criminali.

V.3) SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

V.4) COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il concorrente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 90 e 91, D.Lgs. 36/2023, deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui sopra. Dette informazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione” generata su modello offerto dalla piattaforma telematica START.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono pertanto tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. A tale riguardo, come chiarito dall' ANAC, si ritiene che detta indicazione, pur non costituendo causa di esclusione, comporti l'esonero della responsabilità di questa stazione appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute (si veda determinazione del 10 ottobre 2012, n.4 della stessa Autorità).

V.5) RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEI PARTECIPANTI:

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, a cui si rinvia interamente.

SEZIONE VI) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile unico di progetto: **Ing. Serena Gatti**

SEZIONE VII) CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 90 comma 1, D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui il bando sia, autonomamente lesivo, dalla data di pubblicazione, o dal termine di cui all'art. 27 e 28, del D.Lgs. 36/2023.

**Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
Patrimonio e Promozione Sportiva
Ing. Francesca Nobili**